Banche e istituzioni finanziarie: articolazione territoriale

Il fascicolo *Banche e istituzioni finanziarie: articolazione territoriale*, pubblicato a cadenza annuale, contiene informazioni di natura strutturale sul sistema creditizio e finanziario che fino all'edizione di dicembre 2016 erano comprese nella pubblicazione "Struttura e operatività di banche e altri intermediari finanziari" (Bollettino Statistico). In particolare, il fascicolo contiene informazioni sul numero di intermediari finanziari, di sportelli e di dipendenti, ripartiti per localizzazione geografica e tipologia di intermediario[1]. Come ausilio alla corretta individuazione e interpretazione delle tavole è stata predisposta una mappa dei contenuti del fascicolo, scaricabile al seguente link.

Indice

Avvertenze generali 2
Diffusione dei dati 2
La tutela della riservatezza dei dati 4
Fonti e riferimenti normativi 4
1. Le segnalazioni di vigilanza (segnalazioni statistiche di matrice dei conti) 4
2. Gli archivi anagrafici degli intermediari 4
Glossario 6

[1] Informazioni aggiuntive sul contenuto di questa pubblicazione possono essere richiesti via e-mail all'indirizzo statistiche@bancaditalia.it.

Avvertenze generali

Le tavole del fascicolo in formato pdf contengono di norma dati riferiti agli ultimi due anni; le serie storiche complete, nonché altre informazioni sugli stessi fenomeni, sono disponibili nella Base Dati Statistica (BDS).

I dati possono essere rivisti nel corso del tempo in relazione alle eventuali rettifiche inviate dagli intermediari segnalanti.

Le informazioni riportate nel fascicolo *Banche e istituzioni finanziarie: articolazione territoriale*[2] relativamente al numero degli sportelli operativi sono basate su una definizione giuridica di operatività e validità di uno sportello. Rientrano in questa definizione i punti operativi che svolgono, in tutto o in parte, l'attività della banca direttamente con il pubblico, ovvero le succursali attive sul territorio italiano di banche iscritte all'albo non in corso di liquidazione; per contro, sono esclusi gli uffici di rappresentanza. I dati basati su questa definizione possono differire, per via di deroghe e di situazioni transitorie particolari, da quelli che si riferiscono alla fonte "Segnalazioni di vigilanza (segnalazioni statistiche di matrice dei conti)" che, per esigenze di natura organizzativa dei segnalanti e per un periodo limitato di tempo, possono comprendere anche gli sportelli non più operativi sotto il profilo giuridico.

I dati sul numero dei dipendenti riportati nelle tavole possono presentare lievi discrepanze tra i totali e la somma delle componenti riconducibili agli arrotondamenti all'unità dovuti alle presenza di cifre decimali (da giugno 2010 il numero dei dipendenti viene segnalato con una cifra decimale).

Con riferimento agli aggregati territoriali, per le Regioni si tiene conto dell'elenco di cui all'art. 131 della Costituzione italiana. Circa le Province, fino a settembre 2008 si fa riferimento (per continuità statistica) alla situazione esistente all'1.1.1996; da ottobre 2008 le informazioni incorporano le Province di nuova costituzione indicate negli aggiornamenti della Circolare 154.

Diffusione dei dati

Il fascicolo è pubblicato con frequenza annuale, orientativamente entro il 31 marzo. I dati sono riferiti al 31 dicembre. L'aggiornamento delle serie storiche nella BDS avviene con la stessa tempistica. Le informazioni riportate nella versione pdf del fascicolo sono allineate alle ultime disponibili alla data di pubblicazione e non vengono riviste. Per contro, i dati disponibili nella BDS sono rivisti nel corso del tempo in presenza di eventuali rettifiche alle informazioni di base trasmesse dai soggetti segnalanti.

La data di diffusione della pubblicazione è comunicata anticipatamente nel *Calendario delle pubblicazioni statistiche* disponibile sul sito della Banca d'Italia (https://www.bancaditalia.it/statistiche/calendario-pubblicazioni/calendario-pubblicazioni.html). La data comunicata si riferisce al giorno in cui le informazioni sono rese disponibili nella BDS mentre il formato pdf è di norma disponibile dopo pochi giorni.

Le informazioni sul numero degli sportelli fornite nel fascicolo *Banche e istituzioni finanziarie: articolazione territoriale* differiscono da quanto presente negli Albi ed elenchi di Vigilanza perché questi ultimi sono costantemente aggiornati mentre le informazioni contenute nella BDS hanno carattere statico. Per scaricare dall'archivio degli Albi la lista completa delle succursali italiane, ad una certa data, si deve accedere agli Albi ed elenchi di Vigilanza selezionando la sezione "Succursali"; la lista completa delle succursali italiane è invece disponibile nella sezione "Area download".

[2] Di seguito si farà talvolta riferimento al fascicolo in forma abbreviata con *Banche e istituzioni finanziarie*.

Le principali revisioni metodologiche

Le informazioni sui fenomeni contenuti nel fascicolo *Banche e istituzioni finanziarie* per date antecedenti il 31 dicembre 2015 sono state integrate nelle tavole della BDS, con profondità diverse a seconda della disponibilità. I dati pregressi, non presenti nelle tavole del fascicolo, sono comunque disponibili nella BDS tra le *Tavole non più aggiornate – Banche e sportelli*, raggiungibili dall'indice dei contenuti all'interno del fascicolo *Struttura e operatività di banche e altri intermediari finanziari (Bollettino statistico)*.

La Tavola 1 riassume le principali innovazioni di natura statistico-metodologica e i cambiamenti nelle definizioni dei fenomeni analizzati.

Tavola 1 – Cronologia delle principali revisioni metodologiche, per mese e oggetto degli interventi[3]

Data della revisione metodologica[4]	Oggetto	Descrizione
Gennaio 2005	Classificazione istituzionale delle banche	È stata eliminata la categoria degli "Istituti centrali di categoria e di rifinanziamento" che è confluita nel raggruppamento "Banche spa".
Giugno 2007	Classificazione dimensionale delle banche	Sono state riviste la classificazione per gruppi dimensionali delle banche e, di conseguenza, le serie storiche che facevano riferimento a tale classificazione. Queste ultime sono state ricostruite all'indietro per un triennio; la discontinuità determinata dall'adozione dei nuovi criteri di classificazione è pertanto posizionata tra il 2004 e il 2005.
Novembre 2007	Attività di intermediazioni mobiliare	Il recepimento della Direttiva 2004/39/CE relativa agli strumenti finanziari (MIFID) e il relativo decreto di attuazione (D.Lgs. n. 164 del 17 settembre 2007) entrato in vigore il 1° novembre 2007, hanno ampliato il novero dei servizi di investimento che possono essere svolti dai soggetti abilitati. Pertanto, nell'ambito delle attività di intermediazione mobiliare, sono stati inseriti due nuovi servizi di investimento, la consulenza in materia di investimenti e la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
Dicembre 2008	Schema di rilevazione delle segnalazioni statistiche di vigilanza	Con la Circ. n. 272 del 30 luglio 2008 ("Matrice dei conti") è stato ridisegnato lo schema di rilevazione delle segnalazioni statistiche di vigilanza che le banche sono tenute a inviare alla Banca d'Italia.
Settembre 2009	Società di cartolarizzazione	Il Decreto MEF n. 29 del 17 febbraio 2009 ha stabilito che le società per la cartolarizzazione dei crediti non sono più tenute ad iscriversi nell'Elenco 107 del T.U.B. In relazione a ciò, il numero di dette società tra giugno e settembre 2009 è fortemente diminuito.
Giugno 2010	Numero dei dipendenti	Il numero dei dipendenti viene segnalato con una cifra decimale. Nelle tavole che riportano questo fenomeno, l'eventuale mancata quadratura tra il totale e la somma delle componenti è dovuta all'arrotondamento.
Dicembre 2011	Istituti di pagamento	Nella tavola che contiene il dettaglio relativo alle società finanziarie è stato aggiunto, ai dati riferiti a dicembre 2011, l'informazione sul numero degli Istituti di pagamento.
Settembre 2013	Istituti di moneta elettronica (IMEL)	Nella tavola che contiene il dettaglio relativo alle società finanziarie è stato aggiunto, ai dati riferiti a settembre 2013, l'informazione sul numero degli IMEL.
Dicembre 2014	Attività prevalente delle finanziarie	Nella tavola che contiene il dettaglio relativo alle società finanziarie viene data evidenza specifica all'attività di "bad finance", prima convenzionalmente compresa nell'ambito del factoring.
Gennaio 2015	Classificazione dimensionale delle banche	È stata aggiornata la classificazione per gruppi dimensionali delle banche.

[3] Si precisa che le revisioni agiscono retroattivamente soltanto sulle serie storiche pubblicate nella BDS. Infatti il fascicolo in formato pdf non subisce aggiornamenti successivamente alla data di diffusione.

[4] Quando la data della revisione metodologica non coincide con quella di riferimento inclusa nelle pubblicazioni, la discontinuità della serie storica è visibile nel primo periodo successivo pubblicato. Ad esempio, per le nuove tavole che hanno cadenza annuale, una revisione eseguita nell'aprile 2017 sarà visibile per la prima volta nel dato annuale riferito a dicembre 2017.

Maggio 2016	Albo Unico	A seguito della riforma del Titolo V del TUB introdotta dal d.lgs. 141/2010 le finanziarie ex art. 106 e 107 del vecchio TUB confluiscono nel nuovo albo unico, con conseguente dismissione degli albi specializzati.

La tutela della riservatezza dei dati

L'Istituto attua tutte le misure necessarie per assicurare che le informazioni pubblicate in forma aggregata non siano riconducibili in alcun modo a singoli segnalanti o soggetti. Da un punto di vista operativo, con riferimento al fascicolo *Banche e istituzioni finanziarie* ogni dato pubblicato deve essere ricavato a partire dalle informazioni acquisite da almeno tre enti economici segnalanti.

Tale regola non si applicano ai casi in cui gli enti segnalanti che possono essere identificati acconsentono alla pubblicazione dei rispettivi dati individuali oppure alle informazioni desumibili dagli archivi anagrafici degli intermediari.

Fonti e riferimenti normativi

Le informazioni contenute nella pubblicazione *Banche e istituzioni finanziarie* si basano sulle segnalazioni periodiche che gli intermediari creditizi e finanziari devono, a norma di legge, inviare alla Banca d'Italia, in particolare:

– le segnalazioni di vigilanza (segnalazioni statistiche di matrice dei conti);
– gli archivi anagrafici degli intermediari.

1. Le segnalazioni di vigilanza (segnalazioni statistiche di matrice dei conti)

Le segnalazioni di vigilanza sono richieste dalla Banca d'Italia alle istituzioni creditizie sulla base dell'art. 51 del Testo unico bancario, D. Lgs. n. 385 del 1993.

Gli intermediari, sulla base degli schemi segnaletici e della frequenza prevista e secondo il calendario comunicato, sono tenuti a inviare le informazioni (di norma, consistenze di fine periodo e dati di flusso) sulle poste patrimoniali ed economiche, sulle operazioni (ad esempio forma tecnica, tipologia dei titoli negoziati o gestiti, durata originaria e residua, divisa) e sulle controparti (localizzazione e attività economica), nonché ulteriori elementi utili per l'analisi dei diversi profili tecnici (concentrazione degli impieghi, struttura della raccolta, esposizione verso l'estero, rapporti creditizi con un andamento anomalo, ecc.).

2. Gli archivi anagrafici degli intermediari

Le informazioni di tipo anagrafico relative sia agli intermediari creditizi e finanziari soggetti alla vigilanza della Banca d'Italia sia alle attività che gli stessi sono stati autorizzati a esercitare, sono desunte da appositi albi o elenchi tenuti dalla Banca medesima o dalla Consob in osservanza delle leggi vigenti, in particolare:

– a norma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 385 dell'1.9.1993 la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica;
– a norma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 58 del 24.2.1998 la Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza l'esercizio dei servizi di investimento da parte delle società di intermediazione mobiliare (Sim). Ai sensi dell'art. 20 della medesima legge la Consob iscrive le Sim in un apposito albo, dandone comunicazione alla Banca d'Italia;

- fino al 12 maggio 2016, a norma dell'art. 107 del D.Lgs. n. 385 dell'1.9.1993 il Ministro del Tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determinava i criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali venivano individuati gli intermediari finanziari che si dovevano iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia. A partire dal 13 maggio 2016, la riforma del Titolo V del TUB introdotta dal d.lgs. 141/2010 ha previsto la creazione dell'albo unico dei soggetti operanti nel settore finanziario e la conseguente dismissione dell' elenco specializzato ex art. 107 del vecchio TUB;
- a norma dell'art. 35 del D.Lgs. n. 58 del 24.2.1998 la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza l'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento da parte delle società di gestione del risparmio; le stesse sono iscritte, ai sensi dell'art. 36, in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia;
- a norma dell'art. 44 del D.Lgs. n. 58 del 24.2.1998 la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione delle società di investimento a capitale variabile (Sicav); le Sicav autorizzate in Italia sono iscritte, ai sensi dell'articolo 45, in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

Glossario

Ente segnalante

Soggetto che produce le segnalazioni da cui sono tratte le informazioni pubblicate. Si tratta delle banche, delle società d'intermediazione mobiliare, delle società di gestione del risparmio, delle società finanziarie ex art. 107 del Testo unico bancario (D. Lgs. 1.9.1993, n. 385; TUB) fino al 12 maggio 2016 e dal 13 maggio 2016 delle finanziarie albo unico, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica. Le tavole presentano dati riferiti a una o più tipologie di segnalanti.

Con riguardo alle banche sono previste le seguenti classificazioni.

A) GRUPPI DIMENSIONALI DI BANCHE. La classificazione è articolata in cinque gruppi: maggiori, grandi, medie, piccole e minori. Originariamente la classificazione in gruppi dimensionali era basata sulla media centrata a 5 termini dei valori trimestrali del totale dei fondi intermediati, calcolata attribuendo peso 1 al quarto trimestre del 2005 e del 2006 e peso 2 ai trimestri intermedi dal primo al terzo del 2005.

Dal gennaio 2015 la classificazione è stata aggiornata utilizzando i dati dei fondi intermediati medi relativi ai tre trimestri compresi tra il quarto del 2014 il secondo del 2015.

Dal gennaio 2018 la classificazione è stata aggiornata utilizzando i dati dei fondi intermediati medi relativi ai tre trimestri compresi tra il quarto del 2017 il secondo del 2018.

Di seguito si riportano i criteri di attribuzione ai cinque gruppi considerati:

- banche maggiori: fondi intermediati medi superiori a 60 miliardi di euro;
- banche grandi: fondi intermediati medi compresi tra 26 e 60 miliardi di euro;
- banche medie: fondi intermediati medi compresi tra 9 e 26 miliardi di euro;
- banche piccole: fondi intermediati medi compresi tra 1,3 e 9 miliardi di euro;
- banche minori: fondi intermediati medi inferiori a 1,3 miliardo di euro.

Le serie storiche contenute nelle tavole dove è presente la ripartizione delle banche per gruppi dimensionali sono state di norma ricostruite all'indietro per un triennio (cfr. le "Precisazioni" al Bollettino Statistico n. II/2007).

Nelle operazioni di concentrazione (per esempio fusioni o incorporazioni), all'ente risultante viene attribuita la classe

dimensionale maggiore tra quelle degli enti che hanno partecipato all'operazione. Le banche che cessano l'attività per altri motivi sono invece classificate sulla base delle ultime segnalazioni inviate alla Banca d'Italia. Infine, le banche di nuova istituzione vengono classificate osservando i fondi intermediati nelle prime segnalazioni inviate alla Banca.

Si rammenta che i gruppi di banche individuati nell'ambito della classificazione "dimensionale" possono subire variazioni nella composizione solo per effetto della creazione di nuovi enti e dei fenomeni di fusione e incorporazione tra enti. Fatta salva una successiva rivisitazione delle classificazioni, il superamento, da parte di una banca, dei valori soglia non comporta quindi il passaggio di gruppo.

B) GRUPPI ISTITUZIONALI DI BANCHE. La classificazione include sostanzialmente le fattispecie previste dal TUB: banche S.p.A., banche popolari, banche di credito cooperativo, filiali di banche estere, istituti centrali di categoria e istituti di rifinanziamento. Da gennaio 2005 le categorie degli "Istituti centrali di categoria e di rifinanziamento" sono confluite nel raggruppamento "Banche S.p.A.".

Nord Ovest Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia.

Nord Est Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna.

Centro Toscana, Marche, Umbria e Lazio.

Sud Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.

Isole Sicilia e Sardegna.

Localizzazione dello sportello Area geografica – articolata in regione, provincia, comune – in cui sono insediati gli sportelli degli intermediari segnalanti, presso i quali sono tenute le evidenze dei rapporti creditizi.

Numero di intermediari per sede amministrativa

Numero degli intermediari finanziari con sede amministrativa della direzione generale presente sul territorio.

Numero di intermediari con sportelli nel territorio

Numero degli intermediari finanziari con almeno uno sportello operativo presente sul territorio. Il *Numero di*

intermediari con sportelli nel territorio può essere inferiore al *Numero di intermediari per sede amministrativa* in quanto alcune banche operative e regolarmente iscritte all'Albo possono non avere sportelli operativi, svolgendo le loro attività solo on-line o avvalendosi della rete di sportelli di altre banche.

Numero di SIM Numero delle società di intermediazione mobiliare (SIM) autorizzate all'esercizio di almeno una tipologia di attività (tra quelle indicate nella tavola TDB20210).

Numero di SGR Numero delle società di gestione del risparmio (SGR) che hanno istituito un fondo comune mobiliare aperto armonizzato di diritto italiano.

Numero di finanziarie Numero delle società finanziarie di fonte "Segnalazioni di vigilanza; esso può differire temporaneamente, per via di deroghe e di situazioni transitorie particolari, da quello ricavato dalla fonte "Archivi anagrafici degli intermediari".

Numero di istituti di pagamento Numero degli istituti di pagamento italiani o esteri con una succursale in Italia.

Numero di IMEL Numero degli istituti di moneta elettronica (IMEL) italiani.

Numero di comuni serviti da banche Numeri di comuni nei quali è operativo almeno uno sportello bancario.

Numero di sportelli operativi Si tratta del numero di punti operativi che svolgono, in tutto o in parte, l'attività della banca direttamente con il pubblico. Rientrano in questa categoria tutte le succursali operative sul territorio italiano, di banche iscritte all'albo, non in corso di liquidazione; per contro, dalla definizione di sportello operativo sono esclusi gli uffici di rappresentanza.

Il numero di sportelli operativi di fonte "Archivi anagrafici degli intermediari" rispecchia un criterio giuridico nel definire l'operatività e la validità di uno sportello. Questo concetto può differire temporaneamente, per via di deroghe e di situazioni transitorie particolari, da quello ricavato dalla fonte "Segnalazioni di vigilanza (segnalazioni statistiche di matrice dei conti)" che risentono di esigenze di natura operativa degli intermediari, i quali possono avere la necessità di mantenere attivi per brevi periodi sportelli ritenuti obsoleti sotto il profilo giuridico.

Numero di dipendenti Numero dei dipendenti con i quali la banca segnalante ha formalmente in essere il contratto di lavoro. Nei dati pubblicati non vengono considerati i dipendenti distaccati presso la banca segnalante dalla casa madre (per le filiali italiane di banche estere), da controllanti e controllate dirette e indirette o da altri enti, né i dipendenti della banca segnalante distaccati presso proprie filiali estere, presso controllanti e controllate dirette e indirette o presso altri enti.